

Direzione Generale Programmi e Incentivi finanziari

PIANO NAZIONALE PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali su porzioni di rete a media e bassa tensione finalizzate ad aumentare la capacità e potenza a disposizione delle utenze per favorire l'elettrificazione dei consumi energetici di almeno 230 000 abitanti da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 7 RepowerEU Investimento 1- Scale up dell'Investimento 2.1. "Rafforzamento smart grid" della Missione 2 Componente 2 - Finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (Gazzetta Ufficiale 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016, pagg. 47-360);

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR") ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755 e la direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 12 settembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia con riferimento a milestone e target inclusi nella terza e quarta rata del Piano;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 che modifica la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia al fine, tra l'altro, di dare attuazione alle modifiche normative introdotte dal predetto regolamento (UE) 2023/435 includendo nel PNRR italiano un capitolo specifico, denominato Missione 7, da dedicare alle iniziative REPowerEU;

VISTA altresì la decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 14 maggio 2024 che modifica ulteriormente la citata decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia;

CONSIDERATO che nel PNRR riprogrammato, nell'ambito della Missione 7, REPowerEU, è previsto l'Investimento 1 *Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid* (nel seguito M7 I 1 ovvero Investimento 1) finalizzato a *"potenziare l'investimento 2.1 (Rafforzamento smart grid) nell'ambito della missione 2, componente 2. L'investimento di potenziamento consiste in interventi su porzioni di rete a media e bassa tensione volti a elettrificare il consumo energetico di almeno 230 000 abitanti in più rispetto a quanto già*

previsto dalla misura vigente. L'investimento esistente e quello aggiuntivo, insieme, elettrificheranno i consumi di almeno 1 730 000 abitanti”;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di traguardi (*milestone*) e obiettivi (*target*) stabiliti nel PNRR e, in particolare:

- il *target* M7-11, in scadenza al T2 2026: *“Elettrificazione dei consumi energetici di almeno 1 730 000 abitanti”;*

ATTESO che il valore obiettivo da raggiungere nell’ambito del richiamato Investimento 1 include il valore obiettivo di 1 500 000 abitanti di cui al *target* M2C2-11 afferente all’Investimento 2.1 nell’ambito della Missione 2, Componente 2 del PNRR;

VISTO l’accordo denominato *Operational Arrangements* (Ref. Ares (2021)7947180-22/12/2021), siglato dalla Commissione europea e lo Stato italiano il 22 dicembre 2021;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea;

VISTO il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *“Do no significant harm”*), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”* come modificata dalla comunicazione della Commissione UE C/2023/111;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 2023/2485 del 27 giugno 2023, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.2023/2486 della Commissione del 27 giugno 2023, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un’economia circolare, alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, e che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico di informazioni specifiche relative a tali attività economiche;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n.

1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la risoluzione del Comitato delle Regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa;

VISTE le Linee guida per la Strategia di Audit 2014/2020 (EGESIF_14-0011-02);

VISTA la Nota EGESIF_14-0021-00 del 16 giugno 2014, "*Valutazione dei rischi di frode e misure antifrode efficaci e proporzionate*";

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO altresì, il comma 1044 dello stesso articolo 1 della legge n. 178 del 2020, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto ministeriale 3 maggio 2024, recante "*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione*

degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione”, il quale assegna al MASE, per l’attuazione dell’Investimento 1 Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid, l’importo di Euro 450.000.000, 00 (quattrocentocinquantamiloni/00);

VISTE, in particolare, le disposizioni di cui al punto 7 dell’articolo 1 del richiamato decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. ai sensi delle quali *«le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea»;*

VISTO il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”*, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 ed in particolare l’articolo 10, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”;*

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;*

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;*

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”* e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene *“Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 dicembre 2021, n. 31, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”;*

VISTA la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 21 giugno 2022 n. 27, recante *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)– Monitoraggio delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022 n. 28, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, recante *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF dell’11 agosto 2022, n. 30, recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 settembre 2022, n. 32, recante *“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza – acquisto di immobili a valere sul PNRR”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 ottobre 2022, n. 33, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 ottobre 2022, n. 34, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 9 novembre 2022, n. 37, recante *“Procedura “semplificata” di cui all’articolo 7 del DPCM 28 luglio 2022 e articolo 29 del decreto-legge n. 144 del 2022: rimodulazioni e verifiche in itinere ed ex post”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 2 gennaio 2023, n. 1, recante *“Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 marzo 2023, n. 10, recante *“Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato”*;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 marzo 2023, n. 11, recante “Registro integrato dei controlli PNRR- Sezione controlli milestone e target”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 aprile 2023, n. 16, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 27 aprile 2023, n. 19, recante “Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 24 luglio 2023, n. 25, recante “Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 settembre 2023, n. 27, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell’Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 22 dicembre 2023, n. 35, recante “Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2024, n. 2, recante “Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 12 marzo 2024, n. 10, recante “Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 28 marzo 2024, n. 13, recante “Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 13 maggio 2024, n. 21, recante “Indicazioni operative per l’attivazione delle anticipazioni di cui all’art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, recante “Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 17 maggio 2024, n. 27, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 3.0 e PUC Applicativo versione 1.0.”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 15 luglio 2024, n. 33, recante “Aggiornamento Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTA la circolare RGS-MEF del 10 ottobre 2024, n. 35, recante “Monitoraggio delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e della Politica di Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, vers. 4.0, Tabelle di contesto vers. 2.0 e Controlli di validazione vers. 1.0.”;

VISTA il documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza e la relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR presso il MASE;

VISTE in particolare le *“Linee guida per i Soggetti Attuatori”* nella versione 2.0 del 7 giugno 2024 e s.m.i. adottate dal MASE e allegate al predetto documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo per l'attuazione delle misure PNRR;

VISTA la circolare n. prot. 62671 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR – Procedura di verifica di coerenza programmatica, conformità al PNRR delle iniziative MiTE finanziate dal Piano”*;

VISTA la circolare n. prot. 62625 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR – Indicazioni e trasmissione format per l'attuazione delle misure”*;

VISTA la circolare n. prot. 62711 del 19 maggio 2022 del Ministero della transizione ecologica, Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR, recante *“PNRR - Politica antifrode, conflitto di interessi e doppio finanziamento – Indicazioni nelle attività di selezione dei progetti”*;

VISTA la *“Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”* - Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 febbraio 2022, pubblicato in G.U. n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante *“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”* e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale *“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”*;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO l'articolo 25, comma 2, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 5 febbraio 2018, n. 22, recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014-2020, per quanto compatibile con il PNRR;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche e integrazioni”;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati

indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

CONSIDERATI gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione nel sistema informativo dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto secondo quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

ATTESO l'obbligo di conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

ATTESI gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "*finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU*" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge n. 173 del 11 novembre 2022, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 11 novembre 2022, e, in particolare:

- a) l'articolo 4, comma 1 che stabilisce che il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) l'articolo 4, comma 3 che dispone che "*le denominazioni Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni Ministro della transizione ecologica e Ministero della transizione ecologica*";

VISTO il D.P.C.M. 29 luglio 2021, n. 128, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 228 del 23 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni ed in particolare l'articolo 15, comma 1, lettera d) che prevede che la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal PNRR rientrano nella responsabilità della Direzione Generale Incentivi Energia inquadrata nell'ambito del Dipartimento Energia;

VISTO il D.P.C.M. 30 ottobre 2023, n. 180, recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. n. 286 del 7 dicembre 2024; con il

quale la gestione delle misure di agevolazione nel settore energetico previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono attribuite alla Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF) del Dipartimento Energia;

VISTO il D.P.C.M. del 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 28 giugno 2024 al n. 2464 con il quale è stato conferito all'Ing. Stefania Crotta l'incarico dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari (PIF)

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 10 gennaio 2024, n. 7, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 18 gennaio 2024 al n. 68, recante *"Atto d'indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 14 marzo 2024, n. 100, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 29 marzo 2024 al n. 1055, recante *"Direttiva Generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2024"*;

VISTO il decreto del Ministro della Transizione Ecologica, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il Ministero della transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e dell'articolo 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021;

VISTO il Decreto direttoriale n. 64 del 3 settembre 2024 registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2024, registrazione n. 3414 – pubblicato sul sito istituzionale del MASE e comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22 ottobre 2024 n. 248, con cui sono definiti gli elementi essenziali della procedura di selezione delle proposte relative all'investimento M7 I 1;

VISTO che il suddetto Decreto dispone all'articolo unico comma 1 che le risorse assegnate all'investimento M7 I 1 sono destinate:

- a) per euro 56.843.559,70 (cinquantatremilionioctocentoquarantatremilacinquecentocinquantanove//70) al finanziamento dei progetti ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse di cui al Decreto direttoriale 426 del 23 dicembre 2022 di approvazione degli elenchi dei progetti ammessi alle agevolazioni a valere sull'avviso pubblico 119 del 20 giugno 2022
- b) per euro 393.156.440,30 (trecentonovantatremilionicentocinquantaseimilaquattrocentoquaranta//30) ai concessionari del servizio pubblico di distribuzione di energia elettrica sull'intero territorio nazionale con una riserva, in coerenza con le previsioni dell'articolo 2, comma 6 bis, del richiamato decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del 45% per gli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, per la concessione di finanziamenti nella forma di contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili per la realizzazione di interventi su porzioni di rete a media e bassa tensione finalizzati ad incrementare la potenza a disposizione di ulteriori 230.000 abitanti rispetto a quanto già previsto dalla misura vigente per favorire l'elettificazione dei consumi energetici;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto all'articolo unico comma 4 dispone che per l'attuazione degli interventi di cui al punto b) con successivo provvedimento della Direzione verranno stabiliti: le modalità e i termini di presentazione dei progetti da parte dei destinatari delle risorse, i criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti, i criteri e le modalità di concessione e rendicontazione dei contributi, l'elenco delle attività finanziabili e delle spese ammissibili direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dell'investimento e la loro decorrenza, le cause di revoca del contributo, nonché le modalità per assicurare il raggiungimento del target di elettificazione dei consumi al 30 giugno 2026;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto all'articolo unico comma 5 prevede che i progetti ammessi al finanziamento sono completati entro e non oltre il 30 giugno 2026, assicurano il rispetto degli orientamenti

tecnici sull'applicazione del divieto del principio del "non arrecare un danno significativo" come definito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020, e non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione europea conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021;

CONSIDERATO che il suddetto decreto all'articolo unico comma 6 dispone che con i progetti ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1.b) deve essere garantita l'elettrificazione dei consumi di ulteriori 230.000 abitanti rispetto alla misura vigente;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto all'articolo unico comma 7 conferma che il target M7-11, in scadenza al T2 2026 include il valore obiettivo di 1.500.000 abitanti di cui alla misura vigente (target M2C2-11 Investimento 2.1 Missione 2, Componente 2) e consiste nell'elettrificazione dei consumi energetici per almeno 1.730.000 abitanti;

CONSIDERATO che al fine di accelerare l'aggiudicazione dei progetti per assicurare il raggiungimento dei citati target entro il secondo trimestre 2026, nonché consentire la rapida attuazione di interventi volti a garantire la progressiva elettrificazione dei consumi quale strumento essenziale per realizzare la più ampia transizione energetica, viene adottata la procedura valutativa a sportello;

VISTA la direttiva UE 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che abroga la direttiva 2012/27/UE (Direttiva IEM), che all'articolo 32 prevede che i piani di sviluppo elaborati dai distributori riguardino inoltre "l'impiego della gestione della domanda, l'efficienza energetica, gli impianti di stoccaggio dell'energia o le altre risorse cui il gestore del sistema di distribuzione ricorre in alternativa all'espansione del sistema";

VISTO il regolamento UE 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO il decreto legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 dell'11 dicembre 2021 *"Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (21G00233)"*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e in particolare l'articolo 1, comma 1, che stabilisce che l'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nonché gli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per cui a decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali;

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, che stabilisce che l'attività di distribuzione di energia elettrica, per le imprese le cui reti alimentano almeno 100.000 clienti finali, è svolta in regime di separazione societaria rispetto all'attività di vendita;

VISTO l'art. 23 del citato Decreto legislativo n. 210 dell'8 novembre 2021 recante *"Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno*

dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE. (21G00233)” che modifica l’art. 38 del Decreto legislativo del 1° giugno 2011 n. 93 “*l’unbundling funzionale per le società di distribuzione*”

VISTA la delibera 3 agosto 2021, 352/2021/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) che avvia la sperimentazione su “*Progetti pilota per l’approvvigionamento di servizi ancillari locali*”;

VISTE la Delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 08 marzo 2016 87/2016/R/eel e s.m.i. che definisce le specifiche funzionali dei sistemi di smart metering di seconda generazione (meter 2G), le delibere 16 luglio 2019 - 306/2019/R/eel e 16 marzo 2021 - 106/2021/R/eel per la predisposizione dei piani di messa in servizio dei sistemi di smart metering di seconda generazione;

VISTO l’Annuario Statistico Italiano 2020 pubblicato da ISTAT, che al capitolo “*popolazione e famiglie*” indica un numero medio di componenti per famiglia pari a 2,3 (duevirgolate);

VISTE le norme CEI 0-16 “*Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT e MT delle imprese distributrici di energia elettrica*” e CEI 0-21 “*Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica*”;

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del Clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*” e, in particolare, il punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell’ambito di un monopolio legale non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che nel contesto nazionale i gestori della rete di distribuzione (DSO) operano in regime di monopolio secondo le condizioni individuate nella citata comunicazione della Commissione C 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022 e che pertanto gli interventi di cui all’Investimento 1 della Missione 7 (misura rafforzata dell’Investimento 2.1 incluso nella Missione 2, Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) non sono soggetti alle norme sugli Aiuti di Stato;

VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 27 dicembre 2023, 617/2023/R/eel modificata ed integrata con deliberazione 55/2024/R/eel che approva il “*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica*” per il periodo regolatorio 2024/2027;

VISTO l’art. 81 del predetto “*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica*” per il periodo regolatorio 2024-2027 (delibera ARERA 617/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni) che prevede che, a prosecuzione ed evoluzione del meccanismo incentivante di cui all’articolo 11, comma 9, dell’Allegato A alla deliberazione 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 le imprese distributrici sono incentivate all’ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati;

CONSIDERATO che con riferimento ai contributi concessi a valere sul presente Avviso pubblico trova applicazione il citato art. 81 del “*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell’energia elettrica*” per il periodo regolatorio 2024-2027;

VISTA la nota prot. n. 205764 del 11 novembre 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (GEFIM) del MASE, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria;

APPROVA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO

Articolo 1
(Definizioni)

Termine	Descrizione
Componente	Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.
Corruzione	Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.
CUP	Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.
DIE	Dipartimento Energia – Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica.
Domanda di Rimborso o Richiesta di pagamento all'Amministrazione centrale	Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore/beneficiario all'Amministrazione centrale titolare dei progetti PNRR a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute - ovvero dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Frode	Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la "frode" in materia di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegue il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegue lo stesso effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi.
Frode (sospetta)	Irregolarità che a livello nazionale determina l'inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l'esistenza di un comportamento intenzionale e, in particolare, l'esistenza di una frode ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Termine	Descrizione
"Infrastruttura elettrica"	Una infrastruttura energetica come definita all'articolo 2 punto 28, della direttiva 2019/944/UE.
Elettrificazione	Potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dalla proposta.
Abitanti coinvolti	<p>Per le utenze domestiche residenti, numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi in proposta moltiplicato per 2,3 – media componenti per nucleo familiare da fonte ISTAT;</p> <p>Per le altre tipologie di utenza in prelievo, il numero di abitanti coincide con il numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi.</p>
Perimetro dell'intervento/progetto	Porzione della rete MT e BT, oggetto degli interventi.
Impresa verticalmente integrata	Un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura (direttiva UE 2019/944, articolo 2, punto 53).
Indicatori di output	Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di avanzamento dell'investimento o progetto o quota parte di esso.
Ispettorato generale per il PNRR	Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR per come richiamati dagli articoli 22 e 24 del regolamento (UE) 2021/241. L'Ispettorato è inoltre responsabile della gestione del Fondo di rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull'attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, nonché alle amministrazioni territoriali responsabili dell'attuazione degli interventi del PNRR.
Irregolarità	Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un'azione o un'omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del Piano che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese indebite.
Linee guida per i Soggetti attuatori	Documento allegato al Si.Ge.Co (cfr. Si.Ge.Co.) tramite il quale il Ministero fornisce ai Soggetti attuatori di progetti finanziati con fondi PNRR, nell'ambito delle misure assegnate alla sua responsabilità, indicazioni operative finalizzate al rispetto degli impegni che gli stessi sono chiamati ad adempiere in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, controllo e rendicontazione dei predetti progetti. Il documento descrittivo del Si.Ge.Co. e le Linee guida per i Soggetti attuatori sono pubblicate sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.

Termine	Descrizione
Milestone	Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).
Ministero	Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Missione	Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sette Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute; REPowerEU).
Misura del PNRR	Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di progetti/interventi ivi finanziati.
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode.
Opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa mediante singoli documenti giustificativi.
Pilastro	Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e le competenze.
PNRR (o Piano)	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.
Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)	Principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio, coerentemente con quanto previsto dai <i>considerata</i> 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.
Progetto o intervento	Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta

Termine	Descrizione
	la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.
Rendicontazione delle spese	Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
Rendicontazione di milestone e target	Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.
Si.Ge.Co	Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR. Il Si.Ge.Co. descrive la struttura, gli strumenti e le procedure poste in essere dal Ministero per garantire il coordinamento e presidio gestionale dell'attuazione degli interventi PNRR di competenza al fine di assicurare il raggiungimento di milestone e target ad essi associati, nel rispetto del piano di scadenze trimestrali concordato con le istituzioni europee, nonché la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come richiamati dal regolamento finanziario e dal regolamento (UE) 2021/241. Il Si.Ge.Co. è pubblicato sulle dedicate pagine del sito web del Ministero.
Sistema ReGiS	Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.
Soggetto proponente	Il soggetto che presenta la domanda di finanziamento.
Soggetto beneficiario del contributo/ o Soggetto attuatore dell'intervento	Soggetto individuato con la procedura di selezione di cui al presente Avviso in qualità di soggetto attuatore dell'intervento responsabile, quindi, dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del PNRR. Il Soggetto attuatore/beneficiario assicura altresì lo svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi all'intervento/progetto di cui è titolare.
Soggetto realizzatore o soggetto esecutore	Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici).
Struttura di missione PNRR	Struttura di missione istituita fino al 31 dicembre 2026 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolata in quattro direzioni generali, con compiti, in particolare, di supporto all'Autorità politica delegata in materia di PNRR per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano, nonché di presidio delle interlocuzioni con la Commissione europea in qualità di punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR e per la

Termine	Descrizione
	verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano rispetto agli obiettivi e ai traguardi concordati a livello europeo.
Target	Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).
Unità di Audit	Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 2

(Finalità dell'avviso e ambito di applicazione)

1. In accordo con gli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale per l'energia e il clima in vigore, il presente Avviso pubblico è finalizzato a promuovere una maggiore elettrificazione dei consumi.
2. Con il presente avviso il MASE – Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari, in coerenza con quanto indicato al precedente comma 1, intende selezionare e finanziare progetti che prevedono sia interventi di realizzazione e potenziamento di singole Cabine Secondarie e porzioni di rete di media e bassa tensione sia interventi di digitalizzazione della rete per aumentarne la osservabilità e l'ottimizzazione dei flussi energetici, al fine di incrementare la potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in condizioni di normale esercizio.
3. L'avviso è inquadrato nell'ambito dell'Investimento 1 *Misura rafforzata: Rafforzamento smart grid* incluso nella Missione 7 *REPowerEU* del PNRR.
4. Il contesto normativo di riferimento è dato: dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; dal Regolamento (UE) 2023/435 del Consiglio del 21 febbraio 2023 che modifica il Regolamento n. 2021/241 con l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU; dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni; dal Decreto direttoriale n. 64 del 3 settembre 2024, registrato dalla Corte dei conti il 10 ottobre 2024 - registrazione n. 3414 - e di cui è stata data comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 248 del 22 ottobre 2024, che definisce gli elementi essenziali della procedura di selezione delle proposte relative all'investimento M7 I 1.
5. Il presente Avviso è finanziato con le risorse assegnate da parte dell'Unione europea all'iniziativa Next Generation EU.
6. Con il presente Avviso vengono perseguiti gli obiettivi specifici individuati per l'Investimento 1 citato al precedente comma 3 e, in particolare, 230.000 abitanti raggiunti dagli interventi di incremento della potenza disponibile per l'elettrificazione dei consumi al secondo trimestre 2026.
7. La procedura di selezione dei progetti è valutativa a sportello.
8. Il presente Avviso si ispira ai seguenti principi e obblighi:
 - principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

- principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
- obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;
- obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento, ossia che non ci sia una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 ed in coerenza con la circolare MEF-RGS n. 33/2021;
- obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU;
- superamento dei divari territoriali;
- rispetto della promozione della parità di genere;
- protezione e valorizzazione dei giovani teso a garantire l'attuazione di progetti e riforme a beneficio diretto e indiretto per le future generazioni.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria dell'avviso)

1. La dotazione complessiva del presente Avviso è pari a 393.156.440,30 di cui 176.920.398,14 - pari al 45% del totale - è riservato ad interventi da realizzarsi nelle regioni del mezzogiorno Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per l'attuazione dell'Investimento 1 della Missione 7 ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2021, come da ultimo modificato con decreto del 3 maggio 2024. Nel caso in cui alla data fissata al successivo articolo 8 comma 5 di chiusura dello sportello non si raggiungesse la percentuale di risorse destinata alle regioni del mezzogiorno le risorse non assegnate saranno utilizzate per il finanziamento dei progetti da realizzarsi in altre aree territoriali.
2. In considerazione dei costi stimati nella predisposizione della scheda della misura M7 I 1 del PNRR e dei target da raggiungere in termini di incremento di elettrificazione dei consumi, è stabilito un costo massimo di euro 1.709,38 per abitante.

Articolo 4

(Soggetti proponenti)

1. Possono presentare domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso esclusivamente gli operatori del sistema di distribuzione dell'intero territorio nazionale che operano in regime di concessione pubblica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i e ai sensi degli articoli 1-ter e 2 del D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235 e ss.mm per i quali non sia stato avviato un procedimento di decadenza; sono esclusi gli operatori che svolgono anche attività di produzione salvo il caso in cui le società integrate verticalmente siano dotate di strumenti idonei a garantire la separazione delle attività di produzione e distribuzione tramite conti separati per ciascuna delle attività.
2. I soggetti di cui al comma 1, qualora costituiti sotto forma di impresa, anche a partecipazione pubblica, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel Registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- c) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
 - d) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - e) avere capacità operativa e amministrativa al fine di fornire garanzia circa la realizzazione del progetto nelle modalità e nei termini previsti, nonché adottare misure adeguate a garantire il rispetto del principio di sana gestione finanziaria.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora siano Comuni o Province Autonome, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, devono possedere i seguenti requisiti:
- a) non trovarsi in condizioni tali per cui sia stata deliberata nei loro confronti la dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
 - b) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero.

Articolo 5

(Requisiti di ammissibilità dei progetti e tempi di realizzazione)

1. Ai fini dell'ammissibilità le proposte progettuali:
- a) devono essere presentate esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 4;
 - b) devono riguardare progetti da completare improrogabilmente entro la data del 30 giugno 2026. La data di ultimazione prevista deve essere indicata nell'apposito cronoprogramma allegato alla domanda di finanziamento di cui all'articolo 8;
 - c) non devono ricevere o aver ricevuto, per i medesimi costi, il sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 ed in coerenza con quanto previsto dalla circolare MEF-RGS n. 33/2021;
 - d) fermo restando quanto previsto dall'art. 81 "*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica*" per il periodo regolatorio 2024-2027 (delibera ARERA 617/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni) non devono prevedere spese incluse o da includere nella remunerazione in tariffa, facendo fede - con riferimento al presente requisito di ammissibilità - l'apposita dichiarazione del legale rappresentante che costituisce parte integrante della domanda di finanziamento;
 - e) non devono ledere il principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" all'ambiente (principio DNSH) in conformità alle disposizioni di cui alla Circolare RGS-MEF del 14 maggio 2024, n. 22, ed in particolare alla scheda tecnica n. 30 e relativa check list;
 - f) devono essere relative ad infrastrutture per la distribuzione, interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia;
 - g) devono avere un costo uguale o superiore a euro 5.000.000,00 (cinque milioni);
 - h) non devono riguardare proposte progettuali da realizzarsi contestualmente sia nelle regioni del mezzogiorno, come definite all'articolo 3 comma 1, sia nelle regioni del centro-nord.
2. Contenuti delle proposte progettuali:

Le proposte progettuali devono riguardare la realizzazione di interventi finalizzati ad aumentare la potenza massima che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse in condizioni di normale esercizio (elettrificazione dei consumi).

Gli interventi potranno, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguardare:

- interventi su sezioni MT di Cabina Primaria (CP)/Centro satellite (CSAT);
- realizzazione di nuove linee MT (aeree, interrate), anche ai fini di incremento della magliatura di rete;
- ricostruzione/potenziamento rete MT (aerea, interrata);
- nuova costruzione di Cabina Secondaria;
- potenziamento/ampliamento di Cabina Secondaria;
- digitalizzazione di Cabina Secondaria/Consegna con l'introduzione di apparati e logiche intelligenti di monitoraggio e controllo, anche in considerazione della necessità di abilitare la rete ai servizi locali di flessibilità così come definiti dal Decreto-legge 210/2021 e dalla Delibera ARERA 352/2021;
- realizzazione di nuove linee BT (aeree, interrate);
- ricostruzione/potenziamento linee BT.

Nelle proposte progettuali deve essere specificato il perimetro geografico del progetto.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono rendicontabili a valere sulla dotazione finanziaria del presente Avviso i costi essenziali/strumentali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto, purché siano ad essi pertinenti e direttamente connessi al progetto stesso, e nei limiti in cui tali costi possano ritenersi ammissibili ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente (in particolare decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22).
2. In particolare, le spese ammissibili sono le seguenti:
 - a) Terreni. Rientrano in questa categoria l'acquisto dei terreni non edificati, nel limite del 10% della spesa ammissibile totale del progetto e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente;
 - b) Opere murarie. Rientrano in questa categoria l'eventuale acquisto di fabbricati, le opere edili strettamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché gli oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;
 - c) Impianti, macchinari ed attrezzature. Sono compresi in questa categoria i macchinari, gli impianti e le attrezzature, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto e ad uso esclusivo dello stesso. In questo ambito eventuali apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale con gli utenti di rete dovranno utilizzare protocolli di comunicazione non proprietari;
 - d) Altri beni ad utilità pluriennale. Rientrano in questa categoria altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con l'operazione. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni, le spese per espropri, acquisizione di diritti di superficie e di servitù, le spese per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari;
 - e) Spese di sviluppo e adeguamento di software di gestione, monitoraggio e controllo delle reti (digitalizzazione);

3. Le spese, per essere considerate ammissibili, dovranno riferirsi a misure avviate successivamente alla data del 1° febbraio 2020.
4. Le spese inerenti all'acquisizione di beni e servizi nonché l'affidamento di servizi e forniture saranno ammissibili unicamente se sostenute all'esito dell'espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia di appalti pubblici e sempre che gli stessi siano essenziali all'attuazione ed al perseguimento degli obiettivi di progetto.
5. I costi relativi all'IVA sono ammissibili a livello di progetto se non recuperabili da parte del Soggetto attuatore/beneficiario del contributo e devono essere puntualmente individuati e tracciati per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali, ivi compreso il sistema ReGiS.
6. Non sono ammissibili i costi relativi a sistemi di accumulo di energia elettrica.
7. Non sono ammissibili le spese non conformi al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH).

Articolo 7

(Agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso pubblico sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% dei costi ammissibili, così come elencati all'art. 6, sostenuti per la realizzazione del progetto.

Articolo 8

(Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere)

1. Al fine dell'accesso al finanziamento, i soggetti proponenti di cui all'articolo 4 sono tenuti a presentare, pena l'inammissibilità, secondo le modalità ed i termini indicati ai successivi commi, la domanda di finanziamento, completa di tutti i suoi allegati, in conformità al modello accluso al presente Avviso pubblico (allegato 1 modello per la compilazione della domanda).
2. Con la domanda di finanziamento, che deve essere firmata dal Legale rappresentante, i soggetti proponenti dichiarano ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 comma 2b), 2c) e 2d) per le imprese e comma 3 a) e 3b) per i comuni e le Province Autonome e il rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR.
3. Alla domanda di finanziamento, che solo per le imprese dovrà essere corredata dalla visura camerale comprovante l'iscrizione al registro delle imprese, saranno altresì allegati: la dichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di duplicazione del finanziamento ai sensi dell'articolo 9 Regolamento UE 2041/2021 (allegato 2 modello dichiarazione assenza duplicazione finanziamento); la dichiarazione titolare effettivo e conflitto di interesse (allegato 3 modello dichiarazione titolare effettivo) nonché la proposta progettuale che dovrà contenere i seguenti requisiti minimi:
 - dati anagrafici e identificativi;
 - obiettivi dei progetti in termini di numero di abitanti raggiunti dagli interventi di elettrificazione;
 - attività principali – (descrizione dell'intervento);
 - piano finanziario;
 - cronoprogramma procedurale – con indicazione di inizio e fine delle fasi più rilevanti (progettazione, autorizzazioni, affidamenti, consegna lavori, fine lavori ...);
 - cronoprogramma di spesa;
 - cronoprogramma di realizzazione degli obiettivi (target) del progetto;
 - data prevista di ultimazione degli interventi;

- perimetro geografico del progetto con indicazione dei comuni nei quali sono collocate le proposte di intervento.
- 4. La presentazione della domanda di finanziamento deve avvenire, pena l'irricevibilità, esclusivamente tramite invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: rafforzamentosmartgrid@pec.mase.gov.it
- 5. Le predette domande, compilate in ogni parte e complete di tutti gli allegati richiesti, dovranno pervenire al suddetto indirizzo di posta certificata a decorrere dalle ore 10.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GURI del presente avviso. Lo sportello resterà aperto fino alle ore 10.00 del 31 gennaio 2025. Se prima di tale data l'importo di contributo richiesto delle domande trasmesse dovesse raggiungere la soglia del 150% della dotazione complessiva del presente Avviso, pari ad euro 393.156.440,30 così come fissata dall'art. 3, si procederà a comunicare sul sito istituzionale del MASE www.gov.mase.it, la chiusura anticipata dello sportello. Eventuali domande ricevute dopo la chiusura dello sportello o secondo modalità difformi da quelle indicate al comma 4 del presente articolo non verranno prese in considerazione. Al riguardo, farà fede la data e l'ora di trasmissione della posta elettronica certificata.
- 6. Nella domanda di finanziamento dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto proponente, nonché il referente di progetto con l'indicazione della relativa casella di posta elettronica, pena l'irricevibilità della domanda stessa.

Articolo 9

(Modalità della Valutazione delle proposte progettuali)

1. Le istanze pervenute saranno valutate dalla Direzione Generale Programmi e Incentivi finanziari, che si avvarrà del supporto tecnico di RSE SpA, tenendo conto dell'ordine cronologico di trasmissione fino alla scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali fissata dall'art. 8, comma 5 del presente avviso al 31 gennaio 2025, ovvero al raggiungimento della soglia del 150% della dotazione del presente Avviso, qualora detta soglia venga raggiunta prima della scadenza del termine del 31 gennaio 2025.
2. Previa verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 5, la Direzione con il supporto di RSE procede alla valutazione delle proposte progettuali e all'attribuzione del punteggio.

Articolo 10

(Verifica dei requisiti di ammissibilità delle proposte progettuali)

1. La Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari previa verifica della ricevibilità delle domande, procederà – con il supporto di RSE S.p.A., alla verifica della rispondenza delle proposte progettuali ai requisiti di cui agli artt. 4 "(Soggetti proponenti), 5 "(Requisiti di ammissibilità dei progetti e tempi di realizzazione) e 8 "(Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere).
2. La verifica di ammissibilità avverrà secondo i seguenti criteri:
 - a) rispetto dei termini e modalità di presentazione della domanda di finanziamento di cui all'articolo 8 del presente avviso in termini di: regolarità formale, completezza documentale della domanda e rispetto delle modalità di presentazione; rispetto dei termini per la presentazione; corretta compilazione delle sezioni previste nell'allegato 1 al presente avviso "modello per la compilazione della domanda" nonché presenza dei requisiti minimi della proposta progettuale allegata alla domanda;
 - b) ammissibilità del soggetto proponente, che deve individuarsi tra i soggetti di cui all'articolo 4;
 - c) conformità della proposta progettuale in coerenza con quanto disciplinato dall'articolo 5 in termini di: data di completamento dell'intervento; assenza, per i medesimi costi, del sostegno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea; assenza delle spese incluse o da includere

nella remunerazione in tariffa; rispetto del principio sancito dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 di "non arrecare un danno significativo" (principio DNSH) contro l'ambiente; riferimento del progetto ad infrastrutture per la distribuzione interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia; costo minimo del progetto; regioni interessate dagli interventi; finalità degli interventi e tipologia degli stessi.

3. Le proposte progettuali non rispondenti ai suddetti criteri saranno considerate inammissibili e pertanto non saranno ammesse alla successiva valutazione. In caso di carenza di elementi nella domanda e/o nella documentazione allegata potrà essere assegnato al soggetto proponente, tramite comunicazione di posta elettronica certificata, un termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta per l'integrazione. La valutazione dell'istanza al fine del rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 9 comma 1 – verrà effettuata in considerazione della data e dell'ora di trasmissione della documentazione integrativa. Decorso il termine di cinque giorni in mancanza della trasmissione della documentazione integrativa la domanda sarà dichiarata inammissibile

Articolo 11

(Valutazione delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle proposte progettuali avverrà secondo i criteri indicati al successivo comma 2. Al fine di ottimizzare gli effetti delle risorse stanziare per la realizzazione dei progetti e garantire una valutazione di impatto sulla misura è utilizzata la "Griglia di valutazione" riportata al comma 3 del presente articolo, attraverso la quale saranno attribuiti i punteggi a ciascuna operazione candidata. Saranno ammesse a finanziamento le proposte progettuali che avranno raggiunto la soglia minima di 60 punti sui 100 disponibili.
2. Per la valutazione dei progetti vengono adottati i seguenti criteri:
 - a) Beneficio del progetto espresso in numero di abitanti coinvolti dagli interventi di incremento dell'elettrificazione. Per le sole utenze domestiche residenti, il numero di abitanti coinvolti è ottenuto moltiplicando per 2,3 – media componenti per nucleo familiare da fonte ISTAT- il numero di POD domestici in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi in proposta; per le altre tipologie di utenza in prelievo, il numero di abitanti coincide con il numero di POD in prelievo connessi alla rete oggetto degli interventi;
#abitanti = #abitantiresidenziali + #abitantialtre utenze = 2,3*#PODutenzeBT_res + #PODaltre utenze
 - b) Efficienza Economica. L'efficienza economica legata all'aumento dell'elettrificazione è definita come il rapporto tra i costi totali degli interventi previsti nel progetto e il numero di abitanti come definito nel punto a) del presente comma.
 - c) Predisposizione ai servizi locali di flessibilità, come introdotti dal decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 210 e delibera ARERA 352/2021/R/eel. Il proponente deve adeguatamente illustrare l'eventuale contributo di interventi di digitalizzazione e, in prospettiva, di abilitazione ai servizi locali come da articolo 23 del decreto-legge n. 210/2021 (*demand response*).
 - d) Impatto sugli abitanti. L'impatto sugli abitanti degli interventi di elettrificazione, espresso in kW/abitante, è calcolato come rapporto tra il valore assoluto di incremento di elettrificazione come definito al successivo punto d.1) del presente comma, e il numero di abitanti come definito al precedente punto a) del presente comma 2.
 - d.1) L'incremento di elettrificazione è calcolato come differenza post e ante intervento della potenza massima [MW] che la rete è in grado di fornire in prelievo alle utenze connesse, in

condizioni di normale esercizio, sul perimetro di rete interessato dagli interventi. Il proponente deve esplicitare le ipotesi adottate nei calcoli.

e) Dimensione del proponente.

3. I criteri e la connessa griglia di valutazione con i relativi punteggi sono riportati nella tabella seguente. Se non altrimenti specificato, il punteggio viene calcolato applicando una relazione lineare, con arrotondamento all'intero superiore.

Criterio di valutazione	Descrizione	Punteggio
Beneficio del progetto	Numero di <i>abitanti</i> [num.], coinvolti dagli interventi di incremento dell'elettrificazione, dove: <ul style="list-style-type: none"> • utenza domestica residente: 1 POD = 2,3 abitanti • Altre tipologie di utenza in prelievo: 1 POD=1 abitante (art. 11 comma 2a)	0 punti fino a 2.925 abitanti 20 punti da 2.926 abitanti fino a 50.000 abitanti 30 punti da 50.001 abitanti in poi
Efficienza economica	Rapporto tra costo totale degli interventi e numero di <i>abitanti</i> coinvolti [€/abitanti]. (art. 11 comma 2b)	Da 0 punti per 1.709,38 €/abitante fino a 30 punti per uguale o minore a 300 €/abitante
"Future proof"	Abilitazione ai <i>servizi locali</i> , come descritti all'art. 23 del decreto-legge 8 novembre 2021 n. 210 di attuazione della Direttiva UE 2019/944, e delibera ARERA 352/2021/R/eel. (art. 11 comma 2c)	0 punti = assente 10 punti = presente
Impatto su abitanti	Incremento medio di elettrificazione per abitante, dato dal rapporto tra incremento della elettrificazione e numero di abitanti, nel perimetro di rete interessato dagli interventi con questa finalità [kW/abitante]. (art. 11 comma 2d)	Da 0 punti per incrementi inferiore a 0.1 kW/abitante fino a 20 punti per incremento uguale o superiore a 0.8 kW/abitante
Dimensione del proponente	Distributore con meno di due milioni punti di prelievo. (art. 11 comma 2e)	10 punti
Totale punteggio massimo		100

Articolo 12

(Esiti della valutazione delle proposte progettuali)

- Gli esiti della valutazione delle proposte progettuali pervenute entro i termini di cui all'articolo 8 comma 5 saranno comunicati tramite PEC al soggetto proponente e verranno pubblicati, con le informazioni di seguito dettagliate, sul sito istituzionale MASE www.mase.gov.it:
 - operazione idonea ammessa a finanziamento, concorre/non concorre alla riserva del mezzogiorno;

- b) operazione esclusa – con relativa motivazione;
 - c) operazione ammissibile non finanziabile per esaurimento delle risorse stanziare (ovvero che ha raggiunto la soglia minima di idoneità ma che eccede il limite delle risorse disponibili).
2. I progetti saranno ammessi a finanziamento fino alla concorrenza delle risorse stanziare. Nel caso in cui la dotazione finanziaria definita al precedente articolo 3 non sia sufficiente a coprire l'importo richiesto a titolo di finanziamento dell'ultimo progetto delle operazioni idonee ed ammesse, lo stesso verrà finanziato parzialmente fatta salva la facoltà del proponente di rinunciare al finanziamento parziale. In caso di rinuncia il MASE può procedere ad ammettere il primo progetto delle operazioni ammissibili e non finanziabili per esaurimento delle risorse stanziare.
 3. Degli esiti finali del presente Avviso verrà data comunicazione sulla GURI.

Articolo 13

(Obblighi del Soggetto attuatore/beneficiario)

1. Il beneficiario del contributo, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento, si obbliga a:
 - completare la realizzazione degli interventi finanziati entro il 30 giugno 2026;
 - assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e sue successive modifiche e integrazioni e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e ss.mm.ii.;
 - dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto ammesso a finanziamento;
 - custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese sostenute nonché la documentazione relativa ai target realizzati ai sensi dell'articolo 9 comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.. In ogni caso, tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa devono essere conservati su supporti informatici adeguati e resi disponibili su richiesta del Ministero, dell'Ispettorato generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali. Il Soggetto attuatore/beneficiario, inoltre, si impegna a garantire l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046) da parte della Commissione, dell'OLAF, della Corte dei conti e l'EPPO;
 - adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del medesimo Regolamento;
 - fornire al Ministero il set minimo di informazioni per la verifica di quanto previsto dall'articolo 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, anche con riferimento ai soggetti realizzatori, ove attivati, avvalendosi del format allegato alle *Linee guida per i Soggetti attuatori*;
 - con riferimento ai soli soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, effettuare il "controllo gestionale interno", che si sostanzia nelle verifiche di gestione che fanno parte del sistema di controllo interno previsto dalla normativa nazionale e comunitaria per le diverse tipologie di organizzazione o forme societarie;
 - con riferimento ai soli soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, assicurare lo svolgimento dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per

garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle al Ministero, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;

- fornire, su richiesta del Ministero, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento dei target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ss.mm.ii.;
- utilizzare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS), finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22.2 lettera d) del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione centrale titolare di Intervento;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, o dei costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nei tempi e nei modi previsti dalle relative disposizioni attuative del presente Avviso, nonché del raggiungimento del target di progetto, corredata dalla documentazione giustificativa pertinente a comprova anche del rispetto delle ulteriori condizionalità derivanti dalla descrizione dell'Investimento di cui all'Annex CID e del principio del DNSH;
- rispettare gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione dei dati di monitoraggio relativi all'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto, inclusi quelli inerenti all'avanzamento verso il conseguimento del target di progetto, nonché provvedere alla misurazione dei dati afferenti agli indicatori comuni d'impatto;
- garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo del sistema ReGiS dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per il target della misura;
- assicurare che l'emissione delle fatture avvenga in forma elettronica e, ove applicabile, secondo le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 629 della L. n. 190/2014, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA;
- con riferimento ai soli soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, garantire il rispetto, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, della pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché delle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottate dal Ministero;
- presentare una relazione intermedia sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei progetti finanziati alla data del 31 dicembre 2025;
- rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione ai sensi del Regolamento 241/2021 articolo 34 indicando nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
- indicare su tutti gli atti amministrativo/contabili il CUP del progetto;
- rispettare il principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dal PNRR deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e, ove applicabili, rispettare i principi del tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

- con riferimento specifico al contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. tagging) teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale, adottare soluzioni, tecniche e comportamenti coerenti con il rispetto dell'obiettivo;
- conseguire entro la data del 30 giugno 2026 i target dichiarati nella domanda di finanziamento comunicandone tempestivamente l'avvenuta realizzazione al MASE Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari;
- assicurare che le spese finanziate con il presente Avviso non vengano incluse nella remunerazione in tariffa fermo restando quanto previsto l'art. 81 "*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di distribuzione dell'energia elettrica*" per il periodo regolatorio 2024/2027 (delibera ARERA 617/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni);
- garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nella domanda di finanziamento, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma e comunque non oltre il 30 giugno 2026, sottoponendo al Ministero le eventuali modifiche ai progetti in base alle procedure di cui all'articolo 17 del presente Avviso;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando all'Amministrazione centrale titolare di intervento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare di intervento sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
- garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- presentare, unitamente alla domanda di finanziamento, la dichiarazione relativa al rispetto dei principi previsti per i progetti del PNRR, firmata dal Legale rappresentante del soggetto proponente (allegato 1 modello per la compilazione della domanda);
- corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero, anche al fine di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi;
- garantire il rispetto degli adempimenti di cui al presente comma conformemente alle pertinenti istruzioni e indicazioni operative contenute nelle pertinenti disposizioni di cui al presente Avviso, nelle *Linee guida per i Soggetti attuatori* e negli ulteriori documenti di indirizzo e linee guida che potranno essere resi disponibili da MASE in relazione all'attuazione dell'Investimento 1 e pubblicate sulle dedicate pagine del sito istituzionale del Ministero;
- rispettare ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR, per quanto di competenza.

Articolo 14

(Concessione delle agevolazioni)

1. Espletate le verifiche preliminari di competenza della Direzione Generale Gestione Finanziaria, Monitoraggio, Controllo e Rendicontazione dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE relative all'assenza di conflitti di interessi e situazioni di doppio finanziamento previste dal Si.Ge.Co., la concessione delle agevolazioni avviene tramite provvedimento della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari recante l'indicazione dell'agevolazione concessa e del codice CUP, nonché gli adempimenti in capo al Soggetto attuatore/beneficiario riconnessi ai richiami prescrittivi e regolamentari derivanti dall'inclusione del progetto nel PNRR.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 verrà trasmesso a mezzo PEC al Soggetto attuatore/beneficiario per essere controfirmato digitalmente dal legale rappresentante di quest'ultimo per integrale accettazione di quanto in esso contenuto e trasmesso entro sette giorni dalla data di ricevimento allo stesso MASE a mezzo Posta elettronica certificata unitamente alle dichiarazioni e/o attestazioni che si rendono necessarie ai fini della concessione del contributo.

Articolo 15

(Modalità di erogazione del contributo, rendicontazione delle spese)

1. I Soggetti attuatori/beneficiari del contributo possono richiedere, successivamente alla registrazione da parte della Corte dei conti del decreto di concessione controfirmato per accettazione dal legale rappresentante, l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30% del contributo concesso per ciascun progetto ammesso alle agevolazioni. Nel caso di Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata, l'anticipo richiesto deve essere garantito, per il suo intero importo, da fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, avente scadenza non antecedente al 31 dicembre 2026, rilasciata nell'interesse del Soggetto attuatore/beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da primaria Banca o, se del caso, primaria Impresa di assicurazione, o da altro istituto finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a garanzia della eventuale restituzione della somma erogata a titolo di anticipo, maggiorata degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente al momento dell'erogazione. Tale anticipo deve riferirsi, per il suo intero importo, a spese che dovranno essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, presentati in sede di rendicontazione ai sensi dei successivi commi. La richiesta di anticipo deve essere accompagnata dalla citata fideiussione e dalla dichiarazione inerente al C/C dedicato, per le quali sono disponibili appositi modelli sul sito MASE.
2. Il Soggetto attuatore/beneficiario potrà richiedere lo svincolo della polizza in sede di rendicontazione dell'importo corrispondente all'anticipo erogato o alla presentazione della rendicontazione finale di spesa.
3. Per le erogazioni delle successive quote di contributo - una o più quote intermedie fino ad un importo pari al 90% del contributo complessivo, incluso l'eventuale anticipo di cui al precedente comma 1 - i Soggetti attuatori/beneficiari trasmettono le richieste di erogazione secondo le procedure, modalità e tempistiche indicate nelle *Linee guida dei Soggetti attuatori*.
4. La rendicontazione a saldo dovrà essere presentata entro la data del 31 agosto 2026 e dovrà essere riferita al complesso delle spese sostenute. La rendicontazione a saldo dovrà essere accompagnata da una relazione finale di progetto, dalla documentazione tecnica che attesti il completamento degli interventi al 30 giugno 2026, dalla documentazione tecnica dalla quale si evinca il target raggiunto in termini di elettrificazione dei consumi al 30 giugno 2026, dalle comunicazioni RAB inviate all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente riferite al periodo di esecuzione del progetto con evidenza delle detrazioni intervenute ai fini della determinazione della tariffa (per le comunicazioni RAB non ancora eseguite alla data di presentazione della richiesta del saldo il Soggetto attuatore/beneficiario dovrà inoltrare una

dichiarazione con cui si impegna a trasmettere le stesse non appena formalizzate) e dall'ulteriore documentazione prevista dalle *Linee guida dei Soggetti attuatori*, alle quali si rimanda anche con riferimento a modalità e tempistiche di erogazione delle risorse.

5. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, le rendicontazioni intermedie e la rendicontazione del saldo dovranno essere corredate dalle dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 inerenti al mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2b) 2c) e 2d) per le imprese e comma 3a) e 3b) per i Comuni e le Province Autonome, nonché dalla dichiarazione inerente al rispetto degli obblighi di cui al precedente articolo 13.
6. Tutte le rendicontazioni presentate dai Soggetti attuatori/beneficiari del contributo sono sottoposte alle verifiche amministrative da parte del MASE, che saranno svolte sulla base delle modalità indicate nelle *Linee guida dei Soggetti attuatori*.

Articolo 16

(Obblighi di rendicontazione dei target)

1. Entro la data del 30 giugno 2026 i Soggetti attuatori/beneficiari del contributo dovranno garantire, pena la revoca del contributo concesso, il raggiungimento del target di progetto in termini di elettrificazione dei consumi calcolati come indicato al precedente articolo 11 comma 2.a). Il target non potrà essere inferiore a quello dichiarato con la domanda di finanziamento.

Articolo 17

(Modifiche e variazioni del progetto)

1. Eventuali modificazioni del progetto, rese necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o per eventuali modifiche o integrazioni normative e/o di mutamento del quadro regolatorio in materia, ivi inclusa la normativa in materia di appalti pubblici, dovranno essere comunicate al MASE esclusivamente a mezzo PEC. Le comunicazioni opportunamente motivate dovranno essere accompagnate dalla scheda progettuale completa del piano finanziario, del cronoprogramma procedurale e del cronoprogramma di spesa.
2. Non sono ammesse modifiche che comportino una riduzione dei target progettuali dichiarati dal Soggetto attuatore/beneficiario in fase di presentazione della domanda di finanziamento.
3. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma 1 il MASE inoltrerà tramite PEC al Soggetto attuatore/beneficiario l'esito della valutazione sulle modifiche proposte; detto termine è interrotto nel caso di richiesta di integrazioni documentali e/o chiarimenti.
4. In tutti i casi in cui il programma di investimenti subisca una diminuzione della spesa complessivamente prevista, a condizione che detta riduzione consenta comunque il raggiungimento dei target indicati nella domanda di finanziamento, l'importo del contributo concesso sarà rideterminato. In tal caso il MASE comunicherà al Soggetto attuatore/beneficiario il nuovo ammontare del contributo, richiedendo, se del caso, al Soggetto attuatore/beneficiario del contributo medesimo, la restituzione della quota di contributo eventualmente già accreditata, a qualsiasi titolo, in eccedenza rispetto a tale nuovo ammontare.
5. Il Soggetto attuatore/beneficiario del contributo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di restituzione, oltre a restituire la quota di contributo richiesta, dovrà corrispondere al MASE gli interessi semplici - da calcolarsi al tasso di interesse legale - maturati su detta quota, decorrenti dalla data del relativo accreditamento in favore dello stesso Soggetto attuatore/beneficiario fino a quella della restituzione effettiva.

Articolo 18

(Revoca del contributo)

1. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, con provvedimento del MASE nei seguenti casi:
 - al venir meno, successivamente alla concessione del contributo, di uno o più requisiti di ammissibilità;
 - in caso di irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 15 giorni dalla richiesta di regolarizzazione trasmessa dal MASE;
 - in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi finali di elettrificazione dei consumi (espressa in numero di abitanti raggiunti alla data del 30 giugno 2026) indicati dal Soggetto attuatore/beneficiario del contributo in fase di presentazione della domanda di finanziamento;
 - nel caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e tagging climatico;
 - in caso di mancata realizzazione, anche parziale, del programma di investimento (che comporterà la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale e non consenta il raggiungimento del target dichiarato in fase di presentazione della domanda di finanziamento);
 - in caso di violazione di disposizioni normative nazionali e comunitarie comunque applicabili;
 - in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13, così come esplicitati nel decreto di concessione;
 - in tutti gli altri casi previsti dal presente avviso pubblico.

Articolo 19

(Responsabile dell'avviso, Comunicazioni ed informazioni)

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente protempore della Divisione II della Direzione Generale Programmi e Incentivi Finanziari.
2. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6 del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti utilizzando la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
3. Qualsiasi informazione o chiarimento in merito al presente Avviso pubblico possono essere richiesti unicamente al seguente indirizzo di Posta elettronica certificata:
4. Tali informazioni saranno rese disponibili sui siti internet di pubblicazione dell'Avviso Pubblico.

Articolo 20

(Tutela della privacy)

1. In attuazione del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs.101/2018, i soggetti proponenti sono tenuti, in fase di compilazione della domanda di finanziamento, a prendere visione dell' "Informativa sul trattamento dei dati personali" pubblicata su sito ufficiale del MASE www.mase.gov.it/pagina/altri-contenuti-privacy. I dati personali raccolti in relazione all'utilizzo dei fondi e per lo svolgimento delle attività di audit e controllo e saranno trattati secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

Articolo 21

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si rinvia alle norme comunitarie e nazionali vigenti, alle disposizioni del TIT e di ogni altra Delibera ARERA citata nel presente avviso pubblico, nonché al quadro normativo e regolamentare afferente all'attuazione del PNRR.

Articolo 22

(Controversie)

1. Il presente Avviso è impugnabile entro 60 giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 23

(Pubblicità)

1. Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del MASE www.mase.gov.it e ne viene data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni eventuale modifica e integrazione al presente avviso, sarà pubblicata sul sito istituzionale del MASE www.mase.gov.it e ne verrà data pubblicità tramite comunicato da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I soggetti proponenti dovranno attenersi alle modifiche o integrazioni pubblicate.

Il Direttore Generale

Ing. Stefania Crotta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)